



Comune di Carmignano

Regolamento per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale

(A.N.P.I.L.)

ARTIMINO E PIETRAMARINA

In attuazione della Legge Regionale n. 49/1995

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

indice

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Premessa e finalità
- Art. 2 – Contenuti del Regolamento
- Art. 3 – Elementi costitutivi del Regolamento
- Art. 4 – Validità ed operatività del regolamento
- Art. 5 – Modifiche al Regolamento

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ASSETTI TERRITORIALI

- Art. 6 – Area compresa nel perimetro dell'A.N.P.I.L.
- Art. 7 – Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili
- Art. 8 – Norme per lo sviluppo delle attività economiche

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E DELL'USO

- Art. 9 – Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie
- Art. 10 – Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione
- Art. 11 - Mutamenti della destinazione d'uso

TITOLO IV

TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI

- Art. 12 – Aree oggetto di tutela
- Art. 13 – Articolazione delle norme di tutela
- Art. 14 – Norme generali
- Art. 15 – Norme per la difesa del suolo
- Art. 16 – Norme per la difesa delle acque

Art. 17 – Norme per la difesa della flora

Art. 18 – Norme per la difesa della fauna

Art. 19 – Norme per il recupero del patrimonio infrastrutturale

Art. 20 – Tempi e modalità relativi alla ricerca scientifica

Art. 21 – Tempi e modalità di accesso e comportamento dei fruitori

TITOLO V

SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, SANZIONI

Art. 22 – Funzioni

Art. 23 – Applicazione delle Sanzioni



Comune di Carmignano

**Regolamento per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale
(A.N.P.I.L.)****ARTIMINO E PIETRAMARINA**

In attuazione della Legge Regionale n. 49/1995

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**TITOLO I**
NORME GENERALI**Art. 1 – Premesse e finalità**

1. Il regolamento delle aree naturali protette di interesse locale - A.N.P.I.L.- “Artimino” e “Pietramarina” è l’atto di governo del territorio previsto all’art. 19 lett. b della L.R. 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree protette di interesse locale” *e previsto dall’art. 72 del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) Provinciale e fa propri gli obiettivi del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale (PPSES) della Provincia di Prato.*

2. L’istituzione dell’area naturale protetta di Artimino è deliberata con atto di Consiglio Comunale n.65 del 11/10/2007.

L’istituzione dell’area naturale protetta di Pietramarina è deliberata con atto di Consiglio Comunale n.64 del 11/10/2007.

Entrambe fanno parte del Sistema Provinciale delle Aree Protette della Provincia di Prato e sono gestite dal Comune di Carmignano il quale ha aderito alla Conferenza delle Aree Protette della Provincia istituita con accordo territoriale sottoscritto il 23/11/2007. Attraverso un programma coordinato degli interventi sulle aree, la Conferenza promuove annualmente una pianificazione degli interventi.

3. Il presente regolamento:

- disciplina l’assetto territoriale e le trasformazioni delle aree A.N.P.I.L. istituite con Delibere di consiglio Comunale n.64 (Pietramarina) e 65 (Artimino) del 11-10-2007 nonché tutte quelle attività che per loro natura incidono sulla conservazione ed il restauro ambientale delle aree protette, *confermando gli obiettivi della pianificazione comunale presenti nel Piano Strutturale ;*
- *è elaborato ai sensi dell’articolo 11 c. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. provinciale;*
- *dà indicazioni per coordinare le azioni e gli interventi con la Provincia di Prato per quanto concerne l’ambito dei Progetti integrati del P.P.S.E.S. nell’ambito del sistema Provinciale delle Aree Protette;*
- *definisce come coordinare le azioni che provvedono all’attuazione di Progetti integrati anche tramite il coinvolgimento di soggetti operanti sul territorio;*
- *completa la promozione di una immagine delle A.N.P.I.L. di Pietramarina ed Artimino con quella definita e coordinata dalla Provincia di Prato sul Sistema delle Aree Protette;*

- *contribuisce all'attivazione di percorsi tematici di connessione ed integrazione delle Aree Protette del Sistema;*
- *promuove forme di fruizione in relazione alle specificità delle aree ed in relazione alle esigenze delle disabilità;*
- *assicura la funzionalità della rete dei percorsi di fruizione d'area – questi in relazione alla Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. 17/98 , dei rifugi e dei Centri visita quando presenti;*
- *assicura la funzionalità della rete delle direttrici di accesso, anche con finalità antincendio, comprese nelle aree di Artimino e Pietramarina;*
- *promuove la realizzazione di aree di sosta, attrezzate anche per il turismo di tipo itinerante, qualora siano individuate aree di carattere ricreativo;*

inoltre il presente regolamento tende a promuovere:

- *il potenziamento, valorizzazione, promozione dei luoghi dello sviluppo così come individuati nel P.P.S.E.S.;*
- *il recupero ed il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente secondo principi della tutela dei beni culturali e del paesaggio, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni;*
- *la ricerca sul patrimonio agroalimentare e lo sviluppo delle produzioni tipiche, biologiche e di qualità in riferimento alle specificità ed alle vocazioni di queste aree;*
- *una offerta turistica adeguata a queste aree;*
- *il coordinamento dei momenti di promozione e valorizzazione delle emergenze di carattere naturalistico, storico testimoniale, delle produzioni tipiche e delle tradizioni;*
- *forme di gestione e di utilizzi compatibili delle risorse finalizzati allo sviluppo di produzioni e filiere tradizionali produzioni e filiere innovative, fruizione specialistica, ricreativa e turismo;*
- *la produzione e filiera innovativa con particolare riferimento alla filiera bosco-legno-energia.*

Art. 2 – Contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento specifica ed integra:

- *la disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali secondo quanto già contenuto nel Piano Territoriale di coordinamento provinciale (Variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 4/02/2009) e nel Piano Pluriennale di Sviluppo economico e sociale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 27/06/2007;*
- *Il Piano Strutturale del Comune di Carmignano;*

2. In particolare il Regolamento disciplina:

- *la tutela delle componenti paesaggistiche ed ambientali del territorio;*
- *le attività agricole connesse e compatibili;*
- *gli interventi edilizi;*
- *la gestione e tutela dei soprassuoli;*
- *la raccolta dei prodotti del sottobosco;*
- *gli accessi;*
- *l'accensione di fuochi;*
- *le attività compatibili;*
- *la vigilanza;*

Art. 3 – Elementi costitutivi del Regolamento

Il regolamento è costituito da:

1) Quadro Conoscitivo:

- RC01 - Relazione di Quadro Conoscitivo.

2) Tavole di Quadro Conoscitivo:

- QC01 - Emergenze floristiche, vegetazionali, geoambientali (Cartografia scala 1:10000)
- QC02 - Patrimonio rurale, strutture per la fruizione, valori paesistici (Cartografia scala 1:10000)
- QC03 - Uso del Suolo (Cartografia scala 1:10000)

3) Allegati Quadro conoscitivo

- QC All. 1 - Schedatura delle Emergenze Geoambientali
- QC All. 2 - Schedatura delle Emergenze Vegetazionali
- QC All. 3 - Schedatura degli edifici e manufatti di valore
- QC All. 4 - Schedatura Biodiversità
- QC All. 5 - Schedatura dei percorsi

Richiami ai documenti del Piano Strutturale:

- Tav. QC 29 – Carta dell'uso del suolo agricolo;
- Tav. QC 30 – Carta della Vegetazione Forestale;
- Tav. QC31 – Carta degli elementi di rilevanza naturalistica e giardini storici;
- Analisi del territorio aperto – caratteri del paesaggio agrario (album in A3)

4) Relazione Generale

5) Norme tecniche di attuazione

6) Tavole di progetto del Regolamento (Cartografia scala 1:10000)

- P/01 - Perimetrazione delle A.N.P.I.L. ARTIMINO e PIETRAMARINA
- P/02 – Zonizzazione
- P/03A – Localizzazione degli usi e dei progetti
- P/03B – Localizzazione degli usi e dei progetti

Art. 4 – Validità ed operatività del regolamento

1. Il regolamento è direttamente precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato.

2. Il presente regolamento si applica nelle A.N.P.I.L. del Comune di Carmignano così come individuate nel perimetro nella Tav.P01;

Art. 5 – Modifiche al Regolamento

1. Sono possibili modifiche al Regolamento, solo se coerenti rispetto agli indirizzi e alle prescrizioni degli atti di pianificazione comunale approvati, nonché alle vigenti normative nelle materie contemplate dal Regolamento stesso.
2. Le modifiche, sono approvate con le modalità previste dalla L.RT.1/2005.

TITOLO II **DISCIPLINA DEGLI ASSETTI TERRITORIALI**

Art. 6 – Area compresa nel perimetro dell' A.N.P.I.L.

1. L'area compresa all'interno del perimetro delle A.N.P.I.L. (indicato graficamente nella Tavola P01 allegata alle presenti norme) è parte del Sistema Ambientale così come individuato dal Piano Strutturale ed inoltre è particolarmente vocata *verso il Turismo soprattutto per quanto concerne:*
 - a) *realizzazione sul territorio comunale di una ospitalità diffusa quale visione pervenuta dal P.T.C. provinciale per l'area del Montalbano. Essa prevede la diversificazione e la razionalizzazione dell'offerta ricettiva attraverso:*
 - *promozione e sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale imperniato sul ruolo nodale delle ville-fattoria, capisaldi storici dell'organizzazione agraria del territorio;*
 - *conferma e rafforzamento delle attrezzature alberghiere presenti sul territorio;*
 - *realizzazione di campeggi e ostelli per l'incentivazione del turismo giovanile e dell'ecoturismo;*
 - b) *promozione e tutela dell'immagine territoriale attraverso azioni mirate alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico, dei siti archeologici, del patrimonio naturalistico e paesistico;*
 - c) *miglioramento della fruizione del territorio attraverso:*
 - *l'adeguamento, razionalizzazione e gerarchizzazione della rete di viabilità meccanizzata sia interna che di connessione comprensoriale;*
 - *l'adeguamento, l'integrazione e la specializzazione della rete sentieristica.*
2. In queste aree sono ammesse solo:
 - attività agricole o connesse all'agricoltura;
 - attività di selvicoltura e forestazione;
 - attività di informazione e promozione turistica;
 - attività ricettive e di somministrazione pasti e bevande con caratteristiche di basso impatto ambientale;le valutazioni di tali requisiti sono di competenza degli Uffici comunali in base alle norme vigenti.
3. L'ambito delle due A.N.P.I.L. non è di norma edificabile, salvo la possibilità di attuare interventi di completamento previsti dal Piano di Fabbricazione vigente e Regolamento urbanistico formato sulla base di quanto indicato dal Piano Strutturale, così come previsto secondo le procedure previste dalla L. R.T. 1/2005.
4. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti specificano ed integrano quelle contenute nel quadro normativo nazionale e regionale vigente con riferimento particolare alla LRT 1/2005

“Norme per il Governo del Territorio”, alla LRT 30/2003 e s.m.i. “Disciplina delle attività agrituristiche”, nonché alle disposizioni, ai parametri e agli indirizzi normativi relativi alle zone agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale della Provincia di Prato.

Art. 7 – Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili

1. Le attività agricole sono disciplinate dal Capo 3 del Titolo IV della L.R. 1/05 e s.m.i. e dal relativo regolamento 5/R del 9/02/2007.

2. Le attività di allevamento non classificabili come attività agricole sono soggette ad una valutazione tecnica degli Uffici Comunali che dovranno valutare il grado di impatto dell’attività di allevamento sul territorio e la sua conservazione.

3. L’amministrazione comunale, con Atto di Giunta Municipale, può far proprie eventuali proposte che pervengano da Imprenditori Agricoli Professionali aventi titolo su terreni delle A.N.P.I.L. semprechè abbiano finalità di interesse generale connesse alla valorizzazione dell’area protetta, e secondo le procedure della Lrt 1/2005.

4. All’interno delle ANPIL è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici sul terreno, fatta salva l’installazione da parte di IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) per autoconsumo e per integrazione del reddito agricolo. Tali installazioni potranno essere fatte solo su terreni non coltivabili o al di fuori della superficie agricola utilizzata e potranno al massimo avere una potenza pari al doppio dell’autoconsumo. Tali terreni devono essere a disposizione dello I.A.P. a qualsiasi titolo (affitto, uso) purchè in forma scritta. Dovranno essere preferite le dislocazioni in vicinanza di altre strutture (abitazioni, annessi agricoli ecc) o infrastrutture (parcheggi, aree stoccaggio ecc).

Art. 8 – Norme per lo sviluppo delle attività economiche

1. Trattandosi di area ad alto pregio ambientale e storico monumentale, lo sviluppo dell’area sarà rivolto ad un utilizzo didattico – educativo, nonché di fruizione di un turismo “sostenibile e responsabile”.

2. Sono favorite tutte quelle attività dal basso impatto ambientale che, inserite nella filiera del bosco, contribuiscono alla conservazione od alla trasformazione nel senso del mantenimento di quelle peculiari caratteristiche che fanno del bosco il luogo vocato sia per lo sviluppo di aree come parco per il tempo libero, sia come luogo teso alla conservazione e mantenimento della biodiversità.

3. Le produzioni agricole saranno valorizzate privilegiando le migliori tecniche agronomiche ecocompatibili, garantendo progressivamente produzioni di migliore qualità e salubrità per la salute umana.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E DELL’USO

Art. 9 – Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica all’interno delle A.N.P.I.L. che impegnano nuovo suolo si attuano attraverso Piano attuativo ai sensi della LRT 1/2005 (Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, Piano Particolareggiato, Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, Piano di miglioramento ambientale).

2. Il patrimonio edilizio nelle A.N.P.I.L. sarà valorizzato preferendo le migliori tecniche costruttive, dalle qualità bioedili e dal minor impatto ambientale, tutto secondo quanto disposto dalle normative e dalla legislazione vigente;

Art. 10 – Interventi a scala edilizia per gli edifici

1. *Per quanto concerne gli edifici si fa riferimento alle vigenti norme edilizie - urbanistiche.*
2. Il patrimonio edilizio nelle A.N.P.I.L. sarà valorizzato preferendo le migliori tecniche costruttive, dalle qualità bioedili e dal minor impatto ambientale, tutto secondo quanto disposto dalle normative e dalla legislazione vigente;

Art. 11 - Mutamenti della destinazione d'uso

Si fa riferimento alle vigenti norme edilizie – urbanistiche.

TITOLO IV

TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI

Art. 12 - Aree oggetto di tutela

1. Il presente titolo è volto alla tutela delle componenti paesaggistiche, naturali ed ambientali dei territori delle A.N.P.I.L. In applicazione a quanto disposto dalle Norme del Piano Strutturale ed in coerenza con la disciplina delle Norme del vigente Piano Territoriale di Coordinamento sono da considerare tali:

- *le sistemazioni agrarie adottate al di fuori delle aree boschive;*
- *la morfologia dei terreni quali ciglionamenti e terrazzamenti;*
- *reticolo idrogeologico con i suoi torrenti e sorgenti;*
- *le aree boschive, arbustive e gli esemplari dalle caratteristiche monumentali;*
- *l'insieme del sistema insediativo umano storicamente consolidato;*
- *il sistema floreale e faunistico presente, quale testimonianza della biodiversità.*

Art.13 - Articolazione delle norme di tutela

1. *Le aree di tutela di cui al presente articolo sono indicate cartograficamente nella tav. P.02 ;*

2. *Aree a particolare tutela zone “A1”rosso, “A2”rosa, “A3”giallo : sono quelle aree che per elevato valore, paesistico, naturalistico, storico-archeologico, culturale, necessitano di specifiche forme di tutela:*

- *- Aree di rilevante interesse paesistico indicate nella Tav. P11 del Piano Strutturale del Comune di Carmignano (Art. 16.2.2 – Lecceta di Pietramarina e Art.15.1.3 – Boschi del Barco); Aree rilevate ai sensi dell'Art. 30 lett.”f” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che necessitano dell'applicazione delle rispettive norme BV3 e BV15 per l'elevato valore botanico e di Habitat; Aree indicate come emergenze geologiche di cui all'*

Art. 29 c.3 lett. “f” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento;

- *- Elementi lineari quali Fiumi e Torrenti con presenza di Habitat, di ittiofauna e anfibi di interesse comunitario (Art. 29 c.3 lett. “f” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento);*
 - *- Elementi puntuali quali alberi monumentali (Art. 30 lett. “g” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento) e rifugi per chiroterteri (Art. 29 c.3 lett. “f” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento);*
3. *Aree di sviluppo compatibile, zona di colore verde: tutte quelle aree già oggetto di attività agricole e silvo –pastorali che già operano nei limiti delle leggi vigenti;*
 4. *Aree a tutela attiva, zona di colore marrone: tutte quelle aree soggette a piani di miglioramento ambientale e riqualificazione .*

Art.14 – Norme generali

1. le aree Protette di Interesse Locale “ARTIMINO e PIETRAMARINA”, denominate anche aree A.N.P.I.L., sono costituite e soggiacciono alle norme della LRT 49/95 e s.m.i..
2. le aree A.N.P.I.L. dovranno sempre mantenere e sviluppare le caratteristiche peculiari del bosco collinare e al loro interno la gestione del bosco dovrà essere finalizzata alla conservazione delle entità di maggior pregio naturalistico nell’ottica di un miglioramento della fruizione a scopi ricreativi e soprattutto didattici.
3. Tutti gli interventi, sia pubblici che privati, dovranno essere sempre sottoposti all’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale secondo le procedure di cui alla L.R.T. 1/2005, che eventualmente deciderà se avvalersi di esperti in ecologia con formazione scientifica biologico naturalistica per la valutazione degli stessi.

Art.15 – Norme per la difesa del suolo

1. Nell’ A.N.P.I.L. “ARTIMINO” avente una estensione di circa Ha.691e nell’ A.N.P.I.L. “PIETRAMARINA” avente una estensione di circa Ha.223, sono ammessi gli interventi di modificazione del suolo secondo quanto consentito dalla L.R. 39/2000 – DPGR 48/r tit. 3 sez. IV . In particolare :
 - i movimenti di terra;
 - i rialzamenti o variazioni di quote di qualsiasi natura;
 - l’asportazione del suolo;
 - il riporto di materiale estraneo alla tipologia di terreno originale, considerando non solo i caratteri geologici ma anche quelli ecologici sono soggetti ai limiti prescritti dalla normativa forestale vigente;
2. Per gli interventi sulle opere di urbanizzazione (p.es. strade e parcheggi) saranno preferite tutte quelle soluzioni che non impermeabilizzano i suoli, che risultino meno impattanti e/o con spiccate caratteristiche eco-compatibili;

Art.16– Norme per la difesa delle acque

1. E’ tutelata la rete idrica composta da fossi, rii e stagni esistenti, provvedendo ad un loro totale recupero di regimazione delle acque.
2. In caso di interventi la qualità dell’acqua deve essere valutata dal punto di vista chimico, fisico, fisico-chimico, sedimentologico e biologico. Tale valutazione deve tenere conto non

solo dei parametri microbiologici, ma anche di quelli ecologici, applicando “l’indice di funzionalità fluviale”.

Art.17 – Norme per la difesa flora

1. Non sono consentite trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino un uso del suolo diverso da quello forestale; fanno eccezione le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse; in tal caso l’autorizzazione sarà rilasciata dal Comune e dalla Provincia ai sensi dell’art. 42 della L.R. 39/00 e s.m.i., che dovrà indicare eventuali particolari prescrizioni per la tutela di ecosistemi di valenza naturalistica.
2. Non è consentita la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 39/00 e s.m.i. L’autorizzazione al taglio è disciplinata dagli art. 47 e 47 bis della L.R. 39/00 e s.m.i.;
3. La difesa fitosanitaria dei boschi è a carico dei soggetti possessori/proprietari. La Provincia dovrà comunicare al Comune la necessità di difesa, ai sensi dell’art. 57 c. 2 della L.R. 39/2000, e stabilire con lo stesso, ed in accordo con ARPAT, le modalità di intervento.
4. Ai fini della tutela degli alberi dichiarati monumentali o ad essi assimilabili per valore scientifico, storico o paesaggistico, si applica la disciplina prevista dalla L.R. 60/98.
5. Dovranno essere favoriti tutti gli interventi atti al contenimento ed eliminazione delle specie Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissimus.
6. Oliveti: per la valenza storico paesaggistica e per le sistemazioni idrauliche e morfologiche che caratterizzano gli oliveti, sono consentiti gli interventi volti al mantenimento della coltura e delle opere connesse (reticolo idraulico minore, muri a secco, terrazzamenti e ciglionamenti).
7. L’abbattimento degli olivi con estrazione di ceppaia è consentito solo in caso di grave e irreversibile compromissione fitosanitaria della pianta o per motivi di pubblica incolumità. Negli oliveti sono consentite le normali pratiche agricole e sarà incentivato l’impiego di tecniche di lotta integrata contro i parassiti animali e fungini dell’olivo, nonché tecniche di coltivazione biologica.
8. E’ vietato il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione della raccolta di muschi, licheni e delle felci.
9. E’ vietato danneggiare, tagliare, estirpare, distruggere e raccogliere esemplari delle specie incluse negli allegati A e C della L.R. 56/2000 e s.m.i., denominate “specie vegetali di interesse regionale”.
10. E’ vietato, vista anche la L.R. 56/2000 art. 6. c. 5 e s.m.i., effettuare opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento con specie arboree che non siano autoctone o comunque non appartenenti ad habitat dei boschi collinari.
11. Come auspicato dalla L.R. 56/2000 art. 6c. 5 e s.m.i. , negli interventi di ingegneria naturalistica, di consolidamento, di rinverdimento, di recupero ambientale, devono essere usati ecotipi locali, ai fini di salvaguardare l’inquinamento genetico e salvaguardare la flora locale. Gli esemplari possono essere reperiti all’interno dell’A.N.P.I.L stessa, oppure presso altre aree della Regione Toscana che presentino caratteristiche flogistiche-vegetazionali analoghe, oppure presso vivai in grado di garantire l’origine genetica delle piante.
12. L’accensione dei fuochi è regolamentato dal DPGR48/r Tit. 2 CapoIV;
13. Sono esclusi dai divieti i commi 2,3,4,6, del presente articolo tutti gli interventi di gestione straordinaria tendenti al miglioramento ambientale, approvati secondo le procedure di cui all’art. 16 comma 3.

Art.18 – Norme per la difesa della fauna

1. E' vietata l'introduzione di specie alloctone. Per le specie alloctone già presenti e per quelle che arrivano per inquinamento dalle altre aree limitrofe, si dovrà provvedere con appositi piani di contenimento e, ove possibile, di eradicazione.
2. Per tutte le specie autoctone comprese nell'allegato B e B1(per tutte le specie senza limitazione di periodo o taglia) della LR 56/2000, sono vietate:
 - la cattura e l'uccisione;
 - il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
 - la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo;
 - la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
3. Sono disposte eventualmente con Ordinanza misure tese a tutelare o limitare la pesca(nel rispetto della Legge Regionale n.7 del 03 gennaio 2005), la caccia (nel rispetto della L.R. 12 gennaio 1994, n.3.) od altre attività ricreative con impatti potenzialmente importanti sull'ambiente.

Art. 19 – Norme per il recupero del patrimonio infrastrutturale

1. E' fatto divieto praticare qualunque attività edilizia senza regolare atto autorizzativo. Eventuali attività autorizzate debbono essere indirizzate alla realizzazione di manufatti e costruzioni di qualunque tipo, destinazione e consistenza, anche precari o stagionali, senza eccezione per quelli di eventuale iniziativa pubblica, indirizzati alla valorizzazione dell'area e dal minor impatto ambientale ed ecosostenibile ai sensi della normativa vigente. Per gli stessi fini potranno essere realizzati, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 14.c.3 e con le procedure della L.R.T. 1/2005, nuovi manufatti idraulici, strutture leggere quali capanni per l'osservazione della fauna o tettoie di supporto e protezione per attività informative o didattiche, piccoli manufatti per favorire l'accesso ai disabili.
2. Per i fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riorganizzazione funzionale, finalizzati al recupero ed al riuso, per le destinazioni di tipo abitativo, anche turistico, secondo le norme edilizio – urbanistiche vigenti ed improntate alla minimizzazione degli impatti ambientali ed alla massima attuazione dei principi di ecosostenibilità.
3. Sono inoltre ammesse destinazioni specificatamente indirizzate alla valorizzazione dell'area ed intese a favorirne lo sviluppo e la gestione, per finalità didattiche, culturali, di ricerca scientifica e di conservazione.
4. Per i fabbricati inutilizzati o sott'utilizzati, che non presentino valori architettonici o storico documentali di qualsiasi natura, al fine di evitare fenomeni di degrado o di abbandono e di consentire la migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, potranno essere ammessi interventi di totale ristrutturazione, anche con incremento di unità immobiliari o abitative, attraverso la redazione di specifico Piano di Recupero da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Le destinazioni d'uso consentite saranno limitate a quelle di servizio alle attività agricole, ed a quelle di tipo residenziale turistico, agriturismo, purchè rispondenti all'art. 9 del presente regolamento e compatibili con le caratteristiche della zona di intervento. Sono ammessi inoltre gli interventi leggeri d'interesse pubblico connessi con la valorizzazione dell'area e per scopi didattici o di ricerca (informazione e segnaletica). Sono sottoposti a tutela e salvaguardia tutti i manufatti esistenti di vecchia costruzione, finalizzati all'uso del territorio ed alla regimazione idraulica, quali ponti, calle, chiuse elementi di segnalazione dei confini. Qualora , per giustificati motivi, se ne debbano costruire di nuovi, questi dovranno essere preventivamente

autorizzati dall'Amm. Comunale ed eseguiti nel rispetto delle caratteristiche ambientali del luogo secondo le procedure previste dall'art. 16 c. 3. del presente regolamento.

5. Tutta la viabilità interna, sia quella costituita da strade carrabili, vicinali o private, sia gli stradelli poderali ed i sentieri, dovrà essere mantenuta con fondo in massicciata o terra battuta o inerbato. E' vietata l'asfaltatura di qualsiasi percorso, fatta eccezione per le strade indicate con provvedimento del Dirigente
6. E' vietato L'allargamento delle carreggiate dei sentieri, l'apertura di una nuova viabilità sia motorizzata che pedonale salvo i percorsi a scopo turistico, didattico e per relax. Per la nuova viabilità si dovrà limitare l'ampiezza massima a metri 2,00 con fondo in massicciata, terra battuta o inerbato.
7. Tutti gli interventi previsti ed ammessi dal presente articolo dovranno comunque verificare il rispetto dei vincoli sovraordinati.
8. Recinzioni: sono ammesse nei limiti e con le modalità già previste dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 20 – Tempi e modalità relativi alla ricerca scientifica

1. I ricercatori di istituzioni sia pubbliche che private, che intendano svolgere attività di ricerca all'interno dell'A.N.P.I.L. devono comunicare all'ufficio Ambiente del Comune di Carmignano gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente, indicando l'arco temporale e le modalità di svolgimento dell'accesso all'area.
2. I risultati della ricerca dovranno essere depositati presso lo stesso ufficio sottoforma di pubblicazione o, in mancanza di questi, dei dati rilevati entro 1 anno dal termine dell'autorizzazione allo studio.

Art. 21 – Tempi e modalità di accesso e comportamento dei fruitori

1. Le strade extraurbane, le strade vicinali o poderali private ad uso pubblico presenti nella A.N.P.I.L. sono percorribili dai mezzi a motore salvo diverse disposizioni della segnaletica stradale ed ulteriori limitazioni o permessi disposte con Ordinanza della Polizia Municipale.
2. L'accesso pedonale e dei velocipedi è consentito attraverso sentieri, viottoli e percorsi carrabili e non, purchè questo avvenga con basso impatto sull'ambiente e non sia di pregiudizio a terzi.
3. L'amministrazione Comunale individua i percorsi di interesse storico- archeologico culturale, nonché utili all'attività di sport e relax. Questi sono indicati nella Tav. P/03A e Tav. P/03B. Detti percorsi sono segnalati da appositi cartelli che recheranno indicazioni circa l'attività consentita o la caratteristica peculiare che può essere fruita (punto panoramico, percorso, sentiero). In particolare:
 - la Tav. P03A comprende l'indicazione dei "Luoghi di rilevante interesse" (Documenti materiali della cultura, Aree naturali di peculiare valore, Punti panoramici, aree pic-nic e disposizioni di punti sosta – l'uso di bracieri e griglie è consentito nei luoghi preventivamente autorizzati secondo i criteri previsti dalla legge regionale forestale ed appositamente segnalati ed organizzati -, Cave della Gonfolina – quale luogo che necessiterà di apposito piano di riqualificazione ambientale - ; "Percorsi di sistema" (Percorso ciclo pedonale lungo l'Arno e Ombrone, Itinerari CAI del Montalbano, Strade del parco, percorsi pedonali di fruizione dell'area); "Strutture informative" quali elementi puntuali di carattere informativo generale e un Centro Visite A.N.P.I.L. posto in località Verghereto;
 - la Tav. P03B comprende l'indicazione degli itinerari turistici ormai consolidati nei programmi annuali proposti ai visitatori di queste zone che si caratterizzano anche per i collegamenti con punti di interesse storico culturale con i territori limitrofi (l'itinerario delle abbazie, l'itinerario archeologico, l'itinerario mediceo, l'itinerario delle fonti);

Per la fruizione turistica e la didattica l'accesso è libero e consentito in forma individuale e di gruppo purchè questo avvenga con basso impatto sull'ambiente e non sia di pregiudizio a terzi;

Ai visitatori è vietato:

- produrre rumori che possano arrecare disturbo alla quiete dei luoghi;
- lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
- provocare cause d'incendio incontrollato della vegetazione in qualunque periodo dell'anno;
- manomettere le strutture funzionali alla fruizione delle aree (segnaletica, panchine, bacheche);

4. I Visitatori sono invitati a :

- stimolare gli altri utenti al rispetto delle norme;
- segnalare infrazioni;

5. L'ingresso agli animali è consentito al guinzaglio e qualora si dovesse verificare lo smarrimento di un animale, questo dovrà essere segnalato alla Polizia Municipale del Comune di Carmignano.

6. Apposita segnaletica turistica appositamente approntata dagli Uffici preposti dall'Amministrazione Comunale, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, aiuta la riconoscibilità dell'Area A.N.P.I.L. nel sistema delle Aree Protette Provinciale; esplica i valori e le caratteristiche dell'Area e contribuisce alla divulgazione del rispetto delle norme di comportamento dei visitatori;

TITOLO V - SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI

Art. 22 – Funzioni

1. La salvaguardia, la Vigilanza ed il controllo sono definiti secondo quanto disposto dall'art. 20 L.R. 49/95 dalla Guardia Forestale, dal Corpo di Polizia Municipale e da quanti ad esso preposti espressamente secondo la normativa vigente.

Art. 23 – Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate secondo quanto stabilito dall'art. 22 L.R.49/95:

- Per ogni singola azione tesa alle modifiche delle attuali caratteristiche ecologiche e paesaggistiche in violazione a tutti gli articoli;
- Per ogni singolo esemplare animale o vegetale violato ai sensi di tutti gli articoli;

2. Per ogni violazione alla presente norma si applica, come indicato dalla L.R. 49/95 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 206,58 Euro ad un massimo di Euro 2.065,83. Ad ogni violazione corrisponderà inoltre tutto quello previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni sono reinvestiti dall'amministrazione comunale esclusivamente sul territorio delle A.N.P.I.L. per l'acquisizione di nuove proprietà e per interventi di miglioramento ambientale.